

## SCRITTURA PRIVATA

Tra:

**1) Traina Lorenzo**, nato a Ginevra (Svizzera) il 26/08/1958, che interviene al presente atto quale Dirigente *ad interim* del Settore Servizi sociali e demografici, Scuola e Cultura del Comune di Treviso, con sede in Treviso, via Municipio n. 16 (codice fiscale n. 80007310263), ai sensi dell'articolo 107, terzo comma, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, dell'articolo 7 del Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 604 del 7 luglio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, nonché della disposizione sindacale protocollo n. 182752 del 21/12/2018, in esecuzione della propria determinazione n. [REDACTED] del [REDACTED] / [REDACTED] / [REDACTED], agli atti di questo Comune;

**2) Toffoli Marco**, nato a Oderzo (TV) il 12/09/1970, che interviene ed agisce nel presente atto quale legale rappresentante di "Alternativa Ambiente" società cooperativa sociale, con sede in Vascon di Carbonera (TV), via Cardinal Callegari n. 32 (codice fiscale e partita IVA 02507670269);

**si conviene e stipula quanto segue:**

### **Art. 1)**

Il Comune di Treviso (di seguito, per brevità, "Comune"), in esecuzione del provvedimento citato in premessa, affida ad "Alternativa Ambiente" società cooperativa sociale (di seguito, per brevità, "Cooperativa sociale"), che a mezzo del suo legale rappresentante accetta, il servizio di gestione dell'area di proprietà comunale denominata "Cantarane", adibita

a parcheggio pubblico custodito.

L'area in questione è ubicata a Treviso, in via Nazario Sauro, ed è censita al Catasto Fabbricati alla Sez. E - Fg. 1 - mapp. 121 sub. 9 parte.

**Art. 2)**

L'affidamento avrà durata fino al 31/05/2019, a decorrere dalla data di effettiva consegna del servizio, prevista per il giorno 21/01/2019.

**Art. 3)**

L'affidamento oggetto del presente contratto è finalizzato alla realizzazione da parte della Cooperativa sociale di inserimenti lavorativi finalizzati al recupero sociale di persone in situazione di marginalità e/o in difficoltà.

**Art. 4)**

Gli incassi derivanti dalla sosta nel parcheggio, sulla base delle tariffe stabilite dal Consiglio comunale con deliberazioni n. 62/1995 e n. 14/2002, spettano al Comune.

Gli introiti vengono materialmente incassati dalla Cooperativa sociale e riassunti in un prospetto riepilogativo giornaliero da trasmettere al Comune entro il primo giorno lavorativo utile del mese successivo a quello in cui tali incassi si realizzano.

Entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui tali incassi si realizzano, la Cooperativa sociale si impegna invece a riversare quanto incamerato in Tesoreria comunale.

Per l'attività oggetto del presente contratto la Cooperativa sociale assume il ruolo di agente contabile esterno assoggettato alle norme di cui agli artt.

93 e 233 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000 e dell'allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011.

**Art. 5)**

È vietata la cessione del presente contratto a pena di nullità.

**Art. 6)**

Il Comune corrisponderà alla Cooperativa sociale per l'espletamento del servizio l'importo di Euro 32.469,67 (al netto di IVA 22%), impegnato nel bilancio comunale con la succitata determinazione dirigenziale n. [redacted] del [redacted] / / [redacted].

Il Comune informa la Cooperativa sociale che le fatture relative al presente contratto dovranno essere completate con gli estremi del contratto medesimo e dell'impegno di spesa, come previsto dall'art. 191 del T.U.E.L..

**Art. 7)**

Il Comune si riserva la facoltà di eseguire opportuni controlli durante il servizio per assicurarsi della sua tempestiva esecuzione e che lo stesso venga eseguito a regola d'arte.

Le parti convengono espressamente che, qualora la Cooperativa sociale non esegua esattamente le prestazioni dovute o ritardi per negligenza l'adempimento delle proprie obbligazioni, si procederà alla risoluzione del presente contratto, fatta salva la risarcibilità di danni ulteriori.

**Art. 8)**

Il Comune si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente il servizio oggetto del presente contratto, con un preavviso di almeno giorni dieci, in

occasione di particolari manifestazioni o cerimonie o qualora si renda necessario effettuare all'interno dell'area interventi o indagine esplorative a cura del servizio comunale dei lavori pubblici.

Il Comune ha facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto, a proprio insindacabile giudizio, per l'avvio improrogabile, nell'area in questione, di attività a cura del servizio comunale dei lavori pubblici, nonché per motivi di riorganizzazione, di cessazione, per variazioni essenziali dell'entità o delle modalità del servizio, senza diritto della Cooperativa sociale a risarcimento, indennizzo, rimborso o penali.

**Art. 9)**

Per quanto non particolarmente o diversamente convenuto tra le parti, si farà riferimento o si intenderanno applicabili le disposizioni normative vigenti in materia, di cui le parti dichiarano di avere esatta conoscenza.

In particolare le parti richiamano le disposizioni normative contenute nel R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e nel D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

**Art. 10)**

Resta stabilito espressamente che la Cooperativa sociale dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni e danni sia alle persone che alle cose, osservando tutte le disposizioni in materia, assumendo in proposito ogni responsabilità.

In conseguenza, il Comune e così pure il personale da esso preposto alla direzione e sorveglianza del servizio resteranno sollevati dalle medesime responsabilità.

Il Comune rimane inoltre estraneo a qualsiasi rapporto fra la Cooperativa

sociale e i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché enti od istituti.

**Art. 11)**

La Cooperativa sociale sarà tenuta a rispondere di tutti i danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stabiliti dal presente contratto, nonché a sopportare le relative spese e a sottostare alle penali ivi previste.

**Art. 12)**

Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, la Cooperativa sociale si obbliga, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i propri dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio anzidetto.

La Cooperativa sociale si obbliga inoltre a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla legge.

Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto sarà subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dagli enti competenti.

**Art. 13)**

La Cooperativa sociale si impegna a comunicare tempestivamente al Comune ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

**Art. 14)**

I pagamenti saranno effettuati con cadenza mensile mediante bonifico bancario.

La Cooperativa sociale assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il codice identificativo di gara (CIG), da indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione, è il seguente: Z5E26661BD.

**Art. 15)**

Ai fini dell'osservanza della vigente disciplina antimafia ed in particolare dell'art. 83, comma 3, del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159 le parti danno atto che il presente contratto non necessita l'acquisizione della documentazione antimafia.

**Art. 16)**

La Cooperativa sociale è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone e alle cose, che a terzi, nel corso dell'esecuzione del servizio, qualunque sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di decesso, sinistro o infortunio, essa deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a compenso, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne il Comune da ogni pretesa di danni contro di esso eventualmente rivolta da terzi.

A tale riguardo, la Cooperativa sociale s'impegna a stipulare e a consegnare al Comune apposita assicurazione per la copertura dei rischi derivanti da danno accidentale o intenzionale, incendio e furto delle autovetture custodite e per eventuali danni alle persone.

**Art. 17)**

La Cooperativa sociale dichiara di aver preso conoscenza dei luoghi e che non sussistono impedimenti alla perfetta realizzazione di quanto forma oggetto del presente contratto.

**Art. 18)**

Le parti dichiarano di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme del Patto di integrità in materia di contratti pubblici, allegato al presente contratto quale parte integrante che si impegnano a rispettare.

**Art. 18)**

Nel caso di controversie tra le parti è esclusivamente competente il Foro di Treviso.

**Art. 19)**

Tutte le eventuali spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico completo ed esclusivo della Cooperativa sociale.

**Art. 20)**

Ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. n. 117 del 03.07.2017, il presente atto è esente dall'imposta di bollo, essendo la Cooperativa sociale una onlus iscritta all'albo della regione veneto delle Cooperative sociali.

**Art. 21)**

Ai sensi della vigente normativa in materia di "protezione dei dati personali", i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti in materia.

**Per il Comune di Treviso:**

**firmato, il Dirigente del Settore Servizi Sociali, Demografici, Scuola e Cultura**

**Per Alternativa Ambiente s.c.s.:**

**firmato, il legale rappresentante**

*Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente e avente validità dalla data dell'ultima firma digitale.*